

REGOLAMENTO (CEE) N. 3697/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che fissa il contingente applicabile nel 1993 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1992 applicabile alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3661/91 della Commissione⁽³⁾; che l'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce anche un ritmo minimo di aumento progressivo del contingente del 10 %; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che occorre fissare il contingente per il 1993;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽⁵⁾, l'effettiva importazione delle merci; che è opportuno prevedere uno scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che la Spagna può applicare per il 1993 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di

adesione, alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole, rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993,
- il 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1993.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.